Istituto Nazionale di Statistica

Procedura aperta comunitaria relativa al servizio di facchinaggio, con gestione del ciclo logistico comprensiva del monitoraggio informatizzato, trasporto cose e relative opere accessorie e complementari all'interno e tra le sedi Istat di Roma, nonché presso eventuali altre destinazioni in Roma.
CIG 496894357A

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Quesito n.1

Con riferimento alla Capacità Economica Finanziaria è possibile partecipare alla gara in oggetto con un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese dove la capogruppo mandataria possiede la fascia B di classificazione del volume d'affari per le attività di facchinaggio e la mandante possiede la fascia A di classificazione del volume d'affari per le attività di facchinaggio? Oppure è necessario, pena esclusione del RTI, che entrambi possiedano la fascia B di classificazione del volume d'affari per le attività di facchinaggio?

Risposta:

Si precisa che è possibile la partecipazione alla gara di un RTI dove la mandataria possiede la fascia B e la mandante la fascia A, purché siano rispettati i livelli minimi di capacità economico-finanziaria indicati nel bando al punto III.2.2 (in misura non inferiore al 40% per la capogruppo e con un limite individuale non inferiore al 10% del requisito globale richiesto).

Quesito n. 2

Relativamente alla capacità economica e finanziaria richiesta è specificato nel bando che la ditta partecipante deve essere iscritta alla CCIAA alla fascia b) di classificazione del volume di affari; lo scrivente consorzio è iscritto alla fascia a) con un fatturato per il facchinaggio pari a € 1.900.000,00 nell'ultimo esercizio chiuso, ma potrebbe raggiungere l'importo richiesto per la fascia b) (da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00) con una consorziata che parteciperebbe anche lei in quanto tale. Dal momento che è chiaramente indicata nel bando la percentuale minima che dovrebbe possedere il consorzio o la consorziata esecutrice, pari al 40% ed il resto cumulabile, vorremmo sapere se, sommando appunto i fatturati del consorzio e della consorziata, possiamo raggiungere la capacità economica richiesta e quindi poter partecipare.

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 4673 3297
e-mail: dcpv@istat.it
Cod. Fisc. 80111810588
Partita IVA 02124831005

Risposta:

E' possibile sommare i fatturati del Consorzio e della Consorziata incaricata del servizio, purché siano rispettati i livelli minimi di capacità economico-finanziaria indicati nel bando al punto III.2.2 (in misura non inferiore al 40% per il consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio, la restante percentuale deve essere posseduta dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale non inferiore al 10% del requisito globale richiesto).

Quesito n. 3

In merito al requisito richiesto dal bando di gara al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria e precisamente **"essere iscritte alla C.C.I.A.A. alla fascia b) di classificazione del volume di affari (da 2,5 a 10 milioni di euro) di cui all'art.8, comma 2, del Decreto Ministeriale n.221 del 30 giugno 2003, o registro professionale equivalente per le imprese",** si chiede se può partecipare alla gara un consorzio stabile con l'iscrizione alla fascia **a),** indicando 3 proprie consorziate esecutrici tutte in possesso della fascia di classificazione a) per un volume di affari fino a 2.5 milioni di euro

Risposta:

Si precisa che, per quanto riguarda i consorzi stabili, ai fini della partecipazione alle gare i requisiti economico- finanziari sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. Pertanto, per il raggiungimento della fascia B di classificazione del volume d'affari è consentita la partecipazione delle vostre 3 consorziate iscritte nella fascia A), purché siano rispettati i livelli minimi di capacità economico-finanziaria indicati nel bando al punto III.2.2. (una delle consorziate incaricate del servizio dovrà possedere i livelli minimi di capacità economico-finanziaria in misura non inferiore al 40% e la restante percentuale, con un limite individuale comunque non inferiore al 10%, dovrà essere posseduta dalle altre consorziate incaricate del servizio).

Quesito n. 4

In riferimento alla Capacità tecnica III.2.3) lettera b) che cita: "*Le imprese dovranno disporre di un numero di facchini non inferiore a 60 unità*". Vorremmo gentilmente conoscere **se i facchini devono obbligatoriamente essere dipendenti della società partecipante alla gara o** il partecipante può ricorrere a personale di cooperative, di somministrati o altro. Inoltre se il personale oggi presente per espletamento di detto servizio, dovrà per legge, essere riassorbito dalla società aggiudicataria di gara.

Risposta:

Si precisa che non è obbligatorio che i facchini siano dipendenti della società, purché siano rispettati gli obblighi normativi e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro (cfr. art. 14 schema di contratto allegato agli atti di gara). Quanto al personale oggi presente per l'espletamento di detto servizio, questo dovrà per legge essere riassorbito dalla società aggiudicataria della gara.

IL DIRETTORE CENTRALE

(dott. Paolo Weber)